

Notai della Campania. Non ci sono garanzie sulla provvista, come accade invece per il circolare

## Capitale Srl, no all'assegno bancario

### *Contrasto con la massima 148 dei notai milanesi che avalla la possibilità*

In sede di **costituzione di una Srl**, non si può versare il **capitale** mediante un **assegno bancario**. È questo, in sintesi, il succo della massima n. 23 elaborata dal Comitato notarile regionale della Campania nell'ambito di una decina di massime di recente diffusione.

Questo nuovo orientamento sul versamento del capitale nella Srl è rilevante non solo per il fatto che si tratta di un'operazione di notevole frequenza nella prassi quotidiana, ma anche perché le conclusioni raggiunte dai notai campani sono di segno esattamente contrario rispetto a quelle cui sono di recente giunti i notai milanesi, i quali, con la loro massima n. 148, avevano invece sancito la liceità della liberazione dei conferimenti in denaro mediante assegni bancari (si veda il Sole 24 Ore del 2 giugno 2016).

L'argomento dei notai milanesi a sostegno del loro orientamento era essenzialmente che se, da un lato, l'assegno bancario non offre la garanzia della sussistenza di fondi nel conto di riferimento, al contempo un assegno bancario regolarmente emesso è in ogni caso qualificabile come un «mezzo di pagamento» idoneo a far conseguire al prenditore il pagamento della somma in esso menzionata, pur in assenza di un'azione diretta esercitabile dal prenditore verso la banca trattaria.

I notai campani partono dall'osservazione che la norma di cui all'articolo 2464, comma 4, del Codice civile (che prescrive l'obbligo di versare, in sede di atto costitutivo, almeno il 25% dei conferimenti in danaro o dell'intero ammontare del conferimento, in caso di società unipersonale) mira ad assicurare la sostanziale percezione da parte della società di una congrua percentuale del conferimento sottoscritto a tutela della effettività del capitale sociale. È pertanto al cospetto di questa norma e della sua "filosofia" che si tratta di stabilire se l'obbligazione del socio sull'effettuazione del conferimento possa considerarsi adempiuta mediante la consegna di un assegno bancario; e la conclusione cui i notai campani dunque giungono «è nel senso che la suddetta modalità di pagamento non sia sufficiente per considerare adempiuto il debito pecuniario ex articolo 2464, comma 4, C.C e quindi per integrare il "versamento" previsto dalla norma».

È una conclusione sostenuta con diverse argomentazioni.

Innanzitutto, la norma di cui all'articolo 58, Rd 1736/1933 (la cosiddetta "legge assegni") dispone che «se dal rapporto che diede causa alla emissione o alla trasmissione dell'assegno bancario derivi una azione, questa permane nonostante la emissione o la trasmissione del titolo, salvo che si provi che vi fu novazione». Questa norma, prescrivendo che, salva l'ipotesi della novazione, la consegna dell'assegno di norma non comporta l'estinzione del rapporto di valuta sottostante e della correlativa azione causale, espressamente esclude l'efficacia liberatoria della sola trasmissione del titolo e, quindi, impedisce l'equiparazione dell'assegno bancario al danaro.

Inoltre, secondo questa nuova massima n. 23 dei notai campani, non si possono estendere all'assegno bancario le motivazioni che correntemente conducono dottrina e giurisprudenza ad affermare il carattere liberatorio del pagamento mediante assegno circolare. Infatti, gli istituti bancari autorizzati a emettere gli assegni circolari devono costituire per legge un'idonea cauzione e, quindi, la garanzia dell'esistenza di una provvista consente di affermare che la consegna di questa tipologia di titoli abbia un'efficacia liberatoria dell'obbligazione. Nell'assegno bancario, invece, mancando un'analogia garanzia, l'adempimento può considerarsi avvenuto solo all'incasso del titolo.

Infine, anche ipotizzando l'autonomia del rapporto cartolare che scaturisce dall'assegno rispetto al sottostante rapporto di valuta, secondo i notai campani non può ritenersi che, qualora sussista il consenso dell'organo amministrativo, l'adempimento dell'obbligo di versamento dei decimi di capitale possa eseguirsi mediante la consegna di un assegno bancario invocando impropriamente una sorta di "dazione in pagamento" ai sensi dell'articolo 1197 del Codice civile: infatti, nel sistema della legge, le norme sui conferimenti non hanno carattere dispositivo, essendo previste anche a tutela dell'affidamento dei terzi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina a cura di  
Angelo Busani